

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2446-A

Relazione orale

TESTO DEGLI ARTICOLI PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicato alla Presidenza il 22 novembre 1990

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1990

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

21 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

21 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, adottato a Parigi il 29 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 62 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.

Art. 4.

1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. *Identico.*

2. Le funzioni previste dall'articolo 26, paragrafo 1, sottoparagrafo (i) e paragrafo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere conferite a dirigenti dello Stato ai quali possono essere affidati altresì compiti e funzioni di prevalente interesse italiano e che saranno

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

collocati fuori ruolo presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il periodo occorrente all'espletamento dei predetti compiti e funzioni.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.